

regolamento 11 luglio 1907, n. 560, perchè, se è bensì vero che in questo articolo si dice che la Commissione di prima istanza « ha la facoltà di aumentare i redditi iscritti dall'agente, e di inscrivere i cespiti di reddito ch'egli avesse omissi », è vero altresì che per « cespiti di reddito omissi », non possano intendersi, nei confronti delle società per azioni, i componenti che concorrono a formare il loro reddito proprio (complessivo), sulla considerazione che, per le società della specie, non è consentito separato accertamento e, quindi, separata tassazione per ogni singola manifestazione della loro attività industriale o commerciale, così come avviene nei contribuenti privati (1). Conseguentemente, se la Commissione di prima istanza intendesse di far uso delle facoltà conferitele dalle precitate disposizioni, non potrebbe esercitare le facoltà stesse, se non col rimettere in discussione l'intero reddito complessivo (unico), accertandolo, cioè, *ex novo*, nei modi e termini di legge.

« Ma, entro quale termine la Commissione di prima istanza potrebbe esercitare siffatta facoltà? « Questa facoltà, — dice il citato art. 98 del regolamento, — cessa nelle commissioni, quando non essendovi contestazione sul reddito tra l'agente e il contribuente, il reddito stesso sia stato iscritto in ruolo ».

« I casi in cui, giusta il combinato disposto degli art. 43 della legge e 98 del regolamento, è consentito alla Commissione di prima istanza di aumentare i redditi che siano stati accertati dall'agente, sono quattro, cioè :

- « a) quando il contribuente abbia reclamato ;
- « b) quando il contribuente non abbia reclamato, confermando così col silenzio il reddito accertatogli ;
- « c) quando il contribuente abbia confermato col silenzio i redditi stabiliti nel precedente accertamento ;
- « d) quando il contribuente abbia aderito (concordato) alle iscrizioni o rettificazioni fatte d'ufficio dall'agente.

« Inoltre, per tassativa disposizione dell'art. 98 del regolamento, la facoltà delle Commissioni di prima istanza si estende anche ad « iscrivere i cespiti di reddito che l'agente avesse omissi » di accertare, come è reso manifesto dal disposto del successivo articolo 107,

---

(1) Vedi decisioni della Commissione centrale : 7 febbraio 1898, n. 56636 (*Suppl. Boll. Uff. Imposte dirette*, anno 1898, pag. 129) ; 17 novembre 1904, n. 101624 (*Suppl. Boll. Uff. Imposte dirette*, anno 1904, pag. 73) ; 3 febbraio 1931, n. 17745 (*Giurisprudenza delle imposte dirette*, anno 1931, massima, n. 131, pag. 158) ; 27 aprile 1931, n. 21653 (*Giurisprudenza delle imposte dirette*, anno 1931, massima n. 184, pag. 234). — Vedi inoltre il mio volume : *Di alcune questioni controverse in materia di tassabilità di redditi di società commerciali, ecc.*, pag. 36 e segg. (U.T.E.T., anno 1927).